



Comune di Grassobbio

COMUNE DI GRASSOBBIO

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE:

- ❖ **MERCATO SETTIMANALE SU AREE PUBBLICHE**
- ❖ **SAGRE, FIERE, MERCATI E ATTIVITA' ITINERANTI IN OCCASIONE DI FESTIVITA'/MANIFESTAZIONI LOCALI**
- ❖ **COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del 22/12/2025

❖ SOMMARIO

❖ SOMMARIO	2
❖ DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART.1 – OGGETTO.....	4
ART. 2 – DEFINIZIONI.....	5
ART. 3 – COMPETENZE AMMINISTRATIVE, DI CONTROLLO E SUPPORTO LOGISTICO...	5
ART. 4 – CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI	6
ART. 5 – RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ.....	6
ART. 6 – CARTA DI ESERCIZIO E ATTESTAZIONE ANNUALE.....	7
❖ MERCATO SETTIMANALE	8
ART. 7 – ISTITUZIONE E UBICAZIONE DEL MERCATO.....	8
ART. 8 – COMPOSIZIONE DEL MERCATO	8
ART. 9 – ORARI DI ACCESSO E OPERAZIONI PRELIMINARI.....	8
ART. 10 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI	8
ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL POSTEGGIO	8
ART. 12 – DURATA DELLE CONCESSIONI.....	9
ART. 13 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE	9
ART. 14 – LIMITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ E L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	9
ART. 15 – UTILIZZO DEL POSTEGGIO E CARATTERISTICHE DEL BANCO DI VENDITA.	10
ART. 16 – DIVIETI.....	10
ART. 17 – PULIZIA E DECORO	11
ART. 18 – CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO.....	11
ART. 19 – OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO	11
ART. 20 – NORME IGIENICO-SANITARIE	12
ART. 21 – SPUNTA, ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI DAI TITOLARI	12
ART. 22 – ASSENZE	13
ART. 23 – REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE.....	13
❖ SVOLGIMENTO DI SAGRE, FIERE, MERCATI E ATTIVITÀ ITINERANTI IN OCCASIONE DI FESTIVITÀ LOCALI	14
ART. 24 – OGGETTO E FINALITÀ.....	14
ART. 25 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	14
ART. 26 – PROGRAMMAZIONE ANNUALE E INSERIMENTO NEL CALENDARIO.....	14
ART. 27 – VARIAZIONI SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI E CRITERI DI PRIORITÀ.....	15
ART. 28 – AUTORIZZAZIONI E SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ.....	15
ART. 29 – PRESCRIZIONI	15
ART. 30 – COINVOLGIMENTO DI ALTRI OPERATORI.....	16
ART. 31 – ALTRE DISPOSIZIONI PER GLI ORGANIZZATORI.....	16

ART. 32 – ZONE SOTTOPOSTE A TUTELA	16
❖ COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE	17
ART. 33 – MODALITÀ DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONI PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE.....	17
ART. 34 - LIMITAZIONI E DIVIETI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ESERCITATO IN FORMA ITINERANTE	17
ART. 35- VIGILANZA E SANZIONI.....	17
ART. 36– DISPOSIZIONI FINALI.....	18

❖ DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 – OGGETTO

Il presente regolamento:

- disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche, al dettaglio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. n. 59/2010 come modificato dal D. Lgs. n. 147/2012, dalla Legge Regionale n. 6 del 5 febbraio 2010 e ss.mm.ii., e relativi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche, tenuto conto dell'Intesa Stato-Regioni in tema di commercio aree pubbliche del 5 luglio 2012.
- definisce le competenze dei diversi organi comunali in relazione allo svolgimento delle funzioni in materia di commercio su aree pubbliche, disciplina le procedure per il rilascio dei titoli autorizzativi ed i comportamenti da tenersi da parte degli operatori nell'esercizio dell'attività, così come stabilito dalle seguenti disposizioni:
 - a. Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 “*Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere*” e ss.mm. e ii.;
 - b. D.G.R. 22 dicembre 2010, n. IX/1062;
 - c. Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni ed Enti locali n. 83/CU in data 05/07/2012, a norma dell'art. 8 comma 6 della legge 131/2003;
 - d. Documento unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex art. 70, comma 5 del D. Lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche. Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 13/009/CR11/C1 del 24/01/2013;
 - e. D.G.R. 27/06/2016 n. X/5345;
 - f. D.d.u.o Commercio, reti distributive, programmazione fiere e tutela dei consumatori 22 luglio 2016 n. 7240;
 - g. Il decreto legislativo 114/1998, così come modificato dal decreto legislativo n. 59/2010;
 - h. Decreto legislativo n. 59/2010 (Direttiva Bolkestein), così come modificato dal decreto legislativo n. 147/2012;
 - i. Deliberazione N° XI / 4054 Seduta del 14/12/2020;
 - j. Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco Prot. n. 0003794 del 12/03/2014 - Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi.

Le relative procedure sono improntate ai criteri di semplificazione e trasparenza derivanti dalla legge n. 241/1990 s.m.i. e dalla legge regionale n. 1/2012.

Chiunque intenda effettuare l'attività di commercio su aree pubbliche a qualsiasi titolo è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti, relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, commerciali, di polizia urbana, dei tributi locali (pubblicità ed occupazione di suolo ed aree pubbliche), di sicurezza antincendio, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le attività commerciali, anche a carattere temporaneo, svolte su area privata di cui il Comune non ha la disponibilità, sono disciplinate dalle norme in materia di commercio al dettaglio in sede fissa. Devono comunque essere garantite la conformità urbanistica delle aree utilizzate, nonché, qualora necessaria ai sensi della normativa vigente, la conformità edilizia degli edifici.

ART. 2 – DEFINIZIONI

- a. **COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b. **AREE PUBBLICHE:** le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- c. **POSTEGGIO:** la parte dell'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale; . i posteggi sono organicamente organizzati e dislocati in mercati o fiere, o dislocati su aree diverse da quelle di mercato e commercialmente a sé stanti (c.d. posteggi extra-mercato).
- d. **MERCATO:** l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- e. **MERCATO STRAORDINARIO:** l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;
- f. **FIERA:** la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla Lettera h);
- g. **SAGRA:** ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all' aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla Lettera h);
- h. **CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE:** l'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;
- i. **PRESENZE IN UN MERCATO O IN UNA FIERA:** il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- j. **PRESENZE EFFETTIVE IN UN MERCATO O IN UNA FIERA:** il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
- k. **ATTREZZATURE:** i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
- l. **ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE PER IL SETTORE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE:** le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale ai sensi della I. 580/1993, oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del Lavoro.

ART. 3 – COMPETENZE AMMINISTRATIVE, DI CONTROLLO E SUPPORTO LOGISTICO

La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita, secondo le rispettive competenze, attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e il Comando di Polizia Locale, assicurando, in base alle rispettive competenze, l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di

vigilanza.

Ai fine del regolare svolgimento delle fiere e dei mercati, il Comando di Polizia Locale avrà cura di procedere alla disciplina della viabilità delle zone interessate con interdizione al traffico veicolare nei giorni e orari di svolgimento dei mercati e delle fiere.

A cura della Direzione Tecnica del Comune, in raccordo con la Polizia Locale, dovrà essere garantita la visibilità dei posteggi mediante segnatura o altro mezzo idoneo. Dovranno inoltre essere mantenuti operativi gli impianti di servizio necessari e presenti con un piano di manutenzioni e verifiche adeguato alla tipologia degli impianti presenti.

ART. 4 – CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI

Si opta per la non istituzione della Commissione Comunale Consultiva, ai sensi dell'Art. 19, comma 2, della L.R. n. 6/2010 e s.m.i.. Saranno comunque richiesti i pareri alle rappresentanze delle organizzazioni indicate al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale, in merito alle materie elencate al comma 4 dell'art. 19 della citata legge regionale.

Il parere degli organismi consultati ha sempre natura obbligatoria ma non vincolante.

ART. 5 – RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a. su posteggi dati in concessione per gli anni stabiliti nel bando pubblico
- b. su qualsiasi altra area purché in forma itinerante nelle zone consentite.

L'operatore commerciale persona fisica o società, può avere in concessione un massimo di due posteggi per ciascun settore alimentare e non alimentare per mercati fino a 100 posti complessivi;

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico- sanitarie.

L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite secondo le norme vigenti, con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D. Lgs. n. 59/2010 come modificato dal D. Lgs. n. 147/2012.

Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro quattro mesi dal rilascio deve iniziare l'attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati si applicano le sanzioni di cui alla Legge regionale n. 6/2010.

L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. Il titolare di autorizzazione su posteggio non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.

L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche

alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per le rispettive attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

Il competente servizio comunale, avallandosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e delle CCIAA, annualmente verifica, in relazione alle autorizzazioni rilasciate, se il titolare ha assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività devono essere esibite in originale se rilasciate con modalità cartacea oppure su idoneo device se rilasciate con modalità digitale, ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

ART. 6 – CARTA DI ESERCIZIO E ATTESTAZIONE ANNUALE

La legge regionale 6/2010 “testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”, al fine di contrastare l'abusivismo nei mercati e nelle fiere, ha introdotto due adempimenti a carico degli operatori ambulanti: la carta d'esercizio e l'attestazione:

- a. **La Carta di esercizio** (articolo 21, comma 10 L.R. 2 febbraio 2010, n. 6) è un documento identificativo dell'operatore ambulante nel quale sono indicate, oltre ai dati dell'impresa, tutte i dati relativi ai titoli autorizzativi (relativi a posteggi fissi, itineranti e presso sagre/fiere) in possesso dell'operatore stesso.
- b. **L'Attestazione annuale** è un documento con il quale il Comune o le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, verifica l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all'articolo 21, comma 9 della L.r. n. 6/2010. Gli operatori su aree pubbliche dovranno ottenere l'Attestazione annuale entro il 31 dicembre di ogni anno.

Tutti gli operatori che svolgono l'attività in Lombardia, sia su posteggio sia in forma itinerante, anche se titolari di autorizzazione rilasciata da un comune appartenente ad altra regione italiana, devono possedere l'attestazione annuale.

L'operatore titolare di autorizzazione rilasciata da un comune non lombardo deve richiedere il rilascio dell'attestazione annuale al comune lombardo nel quale intende iniziare l'attività in Lombardia. Alla richiesta dovrà essere allegata copia dei titoli che si intendono utilizzare per l'esercizio dell'attività medesima (in alternativa, la richiesta può essere presentata ad una delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative ai sensi della Legge 580/1993).

L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'articolo 21, comma 10, o della relativa attestazione annuale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro. Nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro trenta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti, l'operatore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150,00 a 1.000,00 euro. (articolo 27, comma 7 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6).

❖ MERCATO SETTIMANALE

ART. 7 – ISTITUZIONE E UBICAZIONE DEL MERCATO

Il Comune di Grassobbio istituisce un mercato su area pubblica in via Zanica, con cadenza settimanale ogni venerdì.

Il mercato si svolge dalle ore 7:30 alle ore 12:30.

L'area deve essere sgomberata entro le ore 13:30 per consentire le operazioni di pulizia e ripristino della sede stradale.

ART. 8 – COMPOSIZIONE DEL MERCATO

Il mercato è costituito da n. 23 posteggi complessivi come da Allegato A *“Localizzazione posteggi area mercato”* e Allegato B *Elenco posteggi mercato settimanale di via Zanica*.

Di questi, n. 1 posteggio è riservato ai produttori agricoli, ai sensi della normativa regionale vigente.

I posteggi sono contraddistinti da numerazione progressiva e tracciati a cura del Comune.

ART. 9 – ORARI DI ACCESSO E OPERAZIONI PRELIMINARI

L'accesso all'area di mercato per gli operatori è consentito a partire dalle ore 7:00.

L'assegnazione dei posteggi temporanei avviene entro le ore 8:00 da parte del personale incaricato dal Comune.

Gli operatori devono completare le operazioni di allestimento entro l'orario di apertura al pubblico (7:30).

ART. 10 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

L'assegnazione dei posteggi avviene tramite procedura di evidenza pubblica in conformità alla normativa vigente in materia e secondo la graduatoria predisposta dall'Ufficio competente.

L'espletamento dell'intera procedura avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.

La domanda per l'assegnazione dei posteggi deve essere conforme alle modalità stabilite dal bando comunale pubblicato all'Albo Pretorio.

Il bando dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio informatico del Comune per tutto il periodo valido per la presentazione delle domande. Copia dello stesso verrà trasmessa alle Associazioni di categoria per finalità di pubblicità notizia.

In caso di posteggi liberi o resisi vacanti, l'Amministrazione può procedere a nuova assegnazione.

È consentito il cambio di posteggio tra operatori solo previa autorizzazione del Comune, per comprovate esigenze organizzative o di sicurezza.

ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL POSTEGGIO

È vietata la cessione a terzi, anche provvisoria, del posteggio avuto in concessione, se non nel caso di subingresso formale (a seguito di atto notarile). In caso di cessione, anche parziale, del posteggio ad altro operatore commerciale, il titolare decade dalla concessione senza diritto a rimborsi o altri indennizzi.

Qualora venga accertata la cessione totale o parziale di un posteggio in forma abusiva:

- a. il titolare dello stesso è soggetto alla sanzione pecuniaria da € 1.500 a € 10.000 cui consegue la sanzione accessoria della decadenza dalla titolarità del posteggio;
- b. l'operatore che occupa il posteggio o parte di esso, seppur in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche soggiace alla sanzione pecuniaria prevista dalla normativa regionale.

ART. 12 – DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni dei posteggi su aree pubbliche hanno durata 12 anni, rinnovabili, in conformità alla normativa nazionale e regionale (D.Lgs. 59/2010 e s.m.i. – Direttiva Bolkestein).

Alla scadenza, la concessione può essere rinnovata previo avviso pubblico e nel rispetto delle graduatorie.

Le concessioni temporanee hanno validità limitata alla giornata di mercato.

ART. 13 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La concessione decade nei seguenti casi:

- per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio
- perdita dei requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio;
- violazioni gravi o reiterate del presente regolamento;
- morosità nel pagamento dei canoni e tributi comunali.

La decadenza è dichiarata con provvedimento motivato dell'Amministrazione.

ART. 14 – LIMITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ E L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

L'esercizio dell'attività è consentito al titolare dell'autorizzazione o, in caso di società, a chi comprovi la sua qualità di socio o amministratore, ai collaboratori familiari o ai lavoratori subordinati.

Durante lo svolgimento del mercato e, soprattutto, durante le operazioni di allestimento e sgombero delle attrezzature, dovrà essere posta ogni attenzione al fine di contenere il più possibile i rumori, evitando anche schiamazzi e grida

Gli operatori partecipanti al mercato non possono smontare la propria struttura o lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito, salvo giustificato motivo, o qualora si verifichi una situazione meteorologica avversa e tale da compromettere il normale svolgimento delle attività commerciali, previa comunicazione alla Polizia Locale.

Gli operatori addetti alla vendita di prodotti alimentari dovranno inoltre osservare le seguenti ulteriori disposizioni:

- I prodotti alimentari sfusi devono essere adeguatamente protetti dalla polvere e da possibili contaminazioni.
- È consentita la somministrazione di prodotti alimentari e di bevande nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo. La somministrazione di bevande deve comunque avvenire in contenitori a perdere e con le attrezzature necessarie per consentire il consumo diretto sul posto
- Nelle aree sprovviste di acqua corrente dovrà essere tenuta a disposizione una o più taniche di acqua potabile, per il lavaggio delle mani, convogliando le acque di scarico nella pubblica fognatura.
- Nel caso di utilizzo di olio e altre sostanze oleose, si dovrà aver cura di proteggere adeguatamente la pavimentazione stradale. In caso contrario l'operatore risponderà dei danni conseguenti. Lo

smaltimento dell'olio esausto dovrà rispettare le normative in vigore.

- I titolari di veicoli attrezzati con impianto di cottura a gas anche non inserito stabilmente sugli stessi, sono inoltre soggetti alle disposizioni del settore in materia di prevenzione incendi.

ART. 15 – UTILIZZO DEL POSTEGGIO E CARATTERISTICHE DEL BANCO DI VENDITA

La Giunta Comunale può determinare il rispetto di particolari standards di ordine funzionale ed estetico relativamente alle strutture utilizzate dai commercianti, in modo che queste possano armonicamente integrarsi con le caratteristiche architettoniche ed urbanistiche del contesto ambientale.

Il Responsabile del settore competente ha facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti ed agli indirizzi impartiti dall'Amministrazione, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dell'attività.

Tra un posteggio e l'altro deve essere mantenuta una distanza di almeno 50 cm, fatto salvo quanto previsto al comma 6.

Le tende o altre strutture di copertura dei banchi di vendita non possono sporgere dal posteggio più di 25 cm per ogni lato, fatta eccezione per i lati rivolti al pubblico per i quali la sporgenza non deve superare un metro rispetto a quella autorizzata al suolo, purché, in ogni caso, non intralcino il posteggio attiguo o i passaggi destinati al pubblico. Le tende di copertura devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 2,20 dal suolo, misurata nella parte più bassa e in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il pubblico e per gli altri operatori. Tali coperture devono essere solide e immediatamente rimovibili e non possono avere punti di appoggio al suolo fuori dalla delimitazione del posteggio. In ogni caso le strutture prospicienti la viabilità dedicata ai mezzi di emergenza e soccorso non potranno invaderla con tende o strutture ancorché mobili e dovranno avere un'altezza minima di mt 4 se non è garantita la larghezza della corsia di emergenza di 3,5 mt.

Ogni operatore dovrà assicurare che il banco e le attrezzature di vendita siano sempre in condizioni di ordine, decoro e pulizia.

Le merci devono essere esposte utilizzando attrezzature di vendita che, per i prodotti alimentari, devono avere le caratteristiche minime previste dall'articolo 5 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002. Per quelli non alimentari l'altezza minima dei banchi deve comunque essere pari a 50 cm da terra, fatta eccezione per piante e fiori, ferramenta, calzature, arredamenti, giocattoli, per i quali è consentita l'esposizione a terra della merce. Eventuali esposizioni fissate alle tende non devono impedire la visibilità dei banchi attigui.

I banchi devono essere posti in allineamento rispetto agli altri della stessa fila, fatto salvo che ciò non sia possibile per cause logistiche oggettive.

I concessionari dei posteggi dovranno raccogliere i propri rifiuti prodotti. L'amministrazione comunale procede allo spazzamento meccanizzato dell'area alla fine delle operazioni di sgombero.

I posteggi destinati rispettivamente alla vendita di generi alimentari e non alimentari, possono essere utilizzati esclusivamente per la vendita degli stessi prodotti;

In caso di vendita di merci antiche o usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico- sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista. I prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.

ART. 16 – DIVIETI

Sono vietate le seguenti azioni:

- a. l'abbandono di rifiuti solidi liquidi sull'area di mercato;
- b. l'uso di megafoni, altoparlanti o altri mezzi sonori, fatta eccezione per i venditori di dischi o CD, che potranno farli ascoltare, purché a volume moderato;
- c. lo svolgimento dell'attività con il sistema del battitore;
- d. sostare, dopo l'inizio delle operazioni di vendita, con veicoli ed altri mezzi di trasporto che non servano da banco o sostegno alle merci;
- e. tenere acceso il motore degli automezzi durante le operazioni di allestimento, vendita e sgombero del posteggio ai sensi del vigente Regolamento di Polizia locale e per la convivenza civile;
- f. collegarsi agli impianti esistenti di illuminazione e di fornitura di energia elettrica o installare prese d'acqua, senza le necessarie autorizzazioni e senza le adeguate protezioni di sicurezza previste dalla legge;
- g. piantare chiodi, affiggere o effettuare iscrizioni, graffiti di qualsiasi genere, danneggiare e manomettere in qualsiasi modo il suolo, gli alberi, e qualsiasi altro bene sia di proprietà pubblica che privata;
- h. accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo indecoroso o da costituire pericolo per l'incolumità delle persone;
- i. lasciare animali liberi;
- j. accendere fuochi e utilizzare fiamme libere;
- k. vendere generi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la concessione del posteggio e generi non ammessi nel mercato;
- l. vendere armi, oggetti preziosi, bevande alcoliche in recipienti di dimensioni diverse da quelle consentite dalle norme di Pubblica Sicurezza, e ogni altro genere la cui commercializzazione sulle aree pubbliche sia vietata per legge;
- m. esporre e vendere nonché mostrare simboli propri di qualunque ideologia basata sulla discriminazione razziale, etnica e religiosa;
- n. detenere materie che siano causa di cattive o nocive esalazioni;
- o. uso generatori fatti salvi eventuali provvedimenti autorizzativi rilasciati dal responsabile del Settore competente;
- p. imbrattare il suolo pubblico e infiggere pali o danneggiarlo in qualsiasi modo, nonché danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio comunale arboreo.

ART. 17 – PULIZIA E DECORO

I concessionari dei posteggi sono tenuti a mantenere pulito il posteggio occupato e le aree limitrofe.

Al termine del mercato devono conferire rifiuti e materiali negli appositi contenitori.

In caso di inadempienza, l'Amministrazione procederà alla pulizia addebitando i costi al concessionario, oltre alle sanzioni.

ART. 18 – CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

L'occupazione dei posteggi è soggetta al pagamento del Canone Unico Mercatale (ex TOSAP/COSAP), secondo le tariffe stabilite dal Comune.

Il mancato pagamento comporta l'impossibilità di accedere al posteggio e, nei casi reiterati, la decadenza della concessione.

ART. 19 – OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO

Gli operatori sono tenuti a:

- a. occupare esclusivamente il posteggio assegnato;
- b. rispettare i limiti dimensionali concessi;
- c. esporre la concessione/autorizzazione in modo ben visibile;
- d. rispettare gli orari di apertura, chiusura e sgombero;

- e. osservare le norme igienico-sanitarie (HACCP, Reg. CE 852/2004 e successive modifiche);
- f. collaborare con il personale incaricato al controllo.

ART. 20 – NORME IGIENICO-SANITARIE

Gli operatori del settore alimentare sono tenuti al rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie previste dalle normative nazionali e comunitarie, in particolare:

- Regolamento CE 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari
- normativa HACCP
- disposizioni ATS territorialmente competente

Le attrezzature e i banchi devono essere mantenuti puliti ed efficienti.

La somministrazione e vendita di alimenti è soggetta a controlli da parte delle autorità competenti.

ART. 21 – SPUNTA, ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI DAI TITOLARI

Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare entro l'orario stabilito per l'inizio della vendita, ovvero di cui si ha notizia della non occupazione, viene assegnato, per il periodo di non utilizzazione, agli operatori, legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.

Al fine dell'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari, il personale incaricato alla vigilanza del mercato provvede a formare specifica graduatoria in base alle presenze effettuate dai singoli operatori.

Ai fini della validità della partecipazione all'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è necessaria la presenza fisica del titolare dell'impresa commerciale o del legale rappresentante oppure di un collaboratore familiare o di un dipendente.

Gli interessati dovranno presentarsi al personale preposto alla vigilanza del mercato, esibendo la propria autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, per l'annotazione della presenza per la formazione della graduatoria.

La graduatoria è stilata ai sensi del punto 6 dell'intesa sancita dalla Conferenza Unificata delle Regioni in data 05/07/2012, sulla base del criterio del maggior numero di presenze, intese come numero di volte che il soggetto ha partecipato alle spunte cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. In caso di parità di presenze verrà utilizzato il criterio della maggiore anzianità di iscrizione nel registro imprese, quale impresa attiva, riferita al commercio su area pubblica, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.

Nel caso vengano presentate, da parte di operatori aventi parità di requisiti, richieste superiori al numero dei posteggi disponibili si procederà all'assegnazione dei posteggi mediante sorteggio.

I concessionari di posteggi che si presentano al mercato dopo l'orario stabilito, possono partecipare all'assegnazione di un posteggio dopo che sia stata effettuata l'assegnazione per tutti gli altri.

La graduatoria di cui al presente articolo, con valenza annuale, verrà aggiornata in occasione di ogni giornata di mercato. Alla fine di ogni anno solare gli operatori che non hanno totalizzato un numero minimo di presenze pari alla metà delle giornate di effettuazione del mercato nell'ultimo triennio saranno cancellati dalla graduatoria. Le assenze per malattia, gravidanza o infortunio, debitamente documentate, saranno considerate come giustificate.

I posteggi saranno assegnati per settore merceologico (alimentare e non alimentare). In assenza di operatori spuntisti appartenenti al settore merceologico oggetto di spunta si procederà con l'assegnazione del posteggio

in deroga al settore merceologico secondo le procedure di cui al presente articolo.

ART. 22 – ASSENZE

I titolari di posteggio sono tenuti alla frequenza del mercato, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente Regolamento e dalle leggi nazionali e regionali in materia di commercio su area pubblica.

È considerato assente l'operatore che non si presenta sul mercato entro il termine massimo di accesso all'area mercatale. Gli Agenti della Polizia Locale comunicano mensilmente ai competenti Uffici i nominativi degli operatori assenti o presenti. Al fine di non incorrere nel provvedimento di decadenza delle concessioni, gli interessati devono giustificare le eventuali assenze, facendo pervenire ai competenti uffici comunali la relativa documentazione, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data d'inizio dell'assenza.

In caso di assenza per malattia, deve essere prodotto, entro lo stesso termine di cui al precedente comma, il certificato medico. La ripresa dell'attività prima della scadenza della malattia interrompe la stessa e le successive assenze dovranno essere nuovamente giustificate

In caso di società di persone le disposizioni sulle assenze si applicano solo se le cause di sospensione riguardano tutti i soci.

La mancata e ingiustificata partecipazione degli operatori che si sono dichiarati preventivamente disponibili ai mercati straordinari, prolungati e recuperati comporta l'applicazione, nei confronti dell'operatore medesimo, della sanzione pecuniaria da 250 € a 1500 €, fatti salvi i casi previsti ai precedenti commi 2 e 3.

Relativamente all'attività di vendita svolta nei posteggi assegnati ai produttori agricoli, non verranno computate, ai fini della decadenza della concessione, le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamento stagionale sfavorevole o di calamità atmosferiche, purché adeguatamente comprovate e comunicate al Settore competente. Sarà possibile, inoltre, comunicare la sospensione della vendita per mancanza di prodotti nel periodo invernale o comunque nei periodi di bassa produzione in relazione ai prodotti commercializzati.

ART. 23 – REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE

Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sul mercato, è necessaria l'effettiva partecipazione del titolare, oppure, di suo dipendente o di collaboratore familiare, in ogni caso muniti dell'autorizzazione e carta di esercizio e/o modulo aggiuntivo di riconoscimento dei dipendenti, attestazione e di valido documento personale per la sua identificazione da parte degli Organi di controllo nonché tutto quanto previsto dalle Leggi Regionali e Nazionali in tema di commercio su aree pubbliche.

❖ SVOLGIMENTO DI SAGRE, FIERE, MERCATI E ATTIVITÀ ITINERANTI IN OCCASIONE DI FESTIVITÀ LOCALI

ART. 24 – OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento di sagre, fiere, mercati straordinari e attività commerciali in forma itinerante organizzati in occasione delle festività/eventi locali.

Le disposizioni mirano a garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni, la tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza, dell'igiene e del decoro urbano, nonché a favorire la valorizzazione delle tradizioni e del tessuto socio-economico locale.

ART. 25 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme si applicano a tutte le attività di vendita, somministrazione e intrattenimento svolte in occasione di feste patronali, ricorrenze civili, religiose e manifestazioni popolari, eventi autorizzati dal Comune.

Sono incluse le attività di carattere temporaneo esercitate da operatori su area pubblica, sia in forma fissa che itinerante.

ART. 26 – PROGRAMMAZIONE ANNUALE E INSERIMENTO NEL CALENDARIO

I soggetti organizzatori di cui al precedente articolo devono comunicare entro il 15 ottobre di ogni anno le manifestazioni che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo, al fine di consentire al Comune di redigere entro il 30 novembre di ogni anno l'elenco annuale delle sagre e delle fiere che si svolgeranno nel territorio comunale nell'anno successivo. Detto elenco, approvato dalla Giunta comunale, è inserito entro il 15 dicembre di ogni anno dal Comune sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia.

I soggetti interessati, entro il termine di cui sopra, devono presentare al Comune, tramite SUAP se i modelli saranno disponibili, apposita istanza contenente, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro il termine di dieci giorni i seguenti dati:

- a. Dati anagrafici degli organizzatori;
- b. Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (e-mail /telefono);
- c. Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
- d. Denominazione, ubicazione, data ed orari di svolgimento della manifestazione;
- e. Indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- f. Indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- g. Programma di massima della manifestazione;
- h. Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale

La mancata presentazione dell'istanza entro il 15 ottobre di ogni anno comporta l'esclusione dal calendario.

Entro il 30 novembre di ogni anno la Giunta Comunale, sentiti i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore somministrazione e previa verifica del rispetto dei criteri stabiliti dal presente Regolamento, approva il calendario delle fiere e delle sagre che potranno svolgersi nell'anno solare successivo.

L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere modificato o integrato solo dal Comune, sentiti i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore somministrazione.

ART. 27 – VARIAZIONI SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI E CRITERI DI PRIORITÀ

Gli organizzatori che intendono modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al Comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di causa di forza maggiore, di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

ART. 28 – AUTORIZZAZIONI E SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma temporanea in occasione delle sagre anche se collegate ad attività di intrattenimento soggetta a licenza di Pubblico Spettacolo ai sensi degli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S. devono presentare al Comune, tramite SUAP, la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

In occasione di sagre lo svolgimento dell'attività di somministrazione deve comunque avvenire nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari per i locali od aree in cui le attività sono svolte e dei requisiti previsti dalle norme in materia di sicurezza alimentare e di sicurezza dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature utilizzate.

Qualora nell'ambito della Sagra siano previsti eventi / manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione/Scia, le relative istanze vanno presentate, tramite SUAP, nei termini previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell'effettuazione della sagra, o comunque entro i termini previsti dai singoli regolamenti comunali applicabili.

Prima dell'inizio della sagra dovrà essere trasmesso al Comune il Piano di sicurezza e tutta la documentazione comprovante la conformità impiantistica prevista dalla norma vigente in materia di sicurezza.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.

ART. 29 – PRESCRIZIONI

Le sagre di cui al presente titolo devono rispettare le normative relative alla sicurezza delle strutture e degli impianti e le prescrizioni impartite dalle Autorità competenti.

Le strutture in elevazione devono rispettare i requisiti di staticità ed essere certificati da tecnico abilitato.

L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, compresa la messa a terra, deve essere certificato da dichiarazione di conformità rilasciata dalla Azienda installatrice ai sensi della vigente normativa.

Le uscite ed i percorsi di esodo devono essere costantemente illuminati e lasciati sgombri da qualsiasi oggetto od ostacolo e devono essere evidenziati da idonea segnaletica.

Deve essere presente idonea illuminazione di sicurezza ai fini antincendio.

Devono essere installati un numero adeguato di idonei estintori sulla base del rischio di incendio in conformità delle vigenti norme.

In caso di utilizzo di depositi di GPL in bombole, gli stessi devono essere ubicati in zona protetta.

Per le attività rumorose dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, nonché dalla classificazione acustica del territorio comunale.

Devono essere garantiti i servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia

e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori.

Devono essere destinate aree a parcheggi anche in funzione della tipologia della sagra.

Il Comune, tenuto conto del luogo di svolgimento della sagra e della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, può definire un orario massimo di svolgimento delle attività.

ART. 30 – COINVOLGIMENTO DI ALTRI OPERATORI

Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il Comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale.

Il Comune può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra.

ART. 31 – ALTRE DISPOSIZIONI PER GLI ORGANIZZATORI

La pulizia dell'area della sagra è interamente a carico dell'organizzazione, la quale si impegnerà a ridurre la produzione dei rifiuti e comunque a procedere alla raccolta differenziata dei medesimi.

ART. 32 – ZONE SOTTOPOSTE A TUTELA

Il comune ha la facoltà di individuare, con apposita deliberazione di Giunta Comunale:

- le aree del proprio territorio in cui, per motivi di rilevante interesse pubblico e di sicurezza, non è ammesso lo svolgimento delle sagre.
- le aree sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale.
- tutte le altre aree nelle quali la somministrazione temporanea di alimenti e bevande di cui all'articolo 72 della legge regionale 06/2010 deve essere assoggettata ad autorizzazione.

❖ COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 33 – MODALITÀ DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONI PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata a persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della Legge regionale 06/2010 che intendono avviare l'attività nel Comune di Grassobbio (BG), con le modalità previste dalla Legge regionale 06/2010.

Le richieste di autorizzazione, che devono pervenire al Comune tramite il portale SUAP e devono contenere le seguenti dichiarazioni:

- a. dati anagrafici e codice fiscale;
- b. possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della Legge regionale 06/2010;
- c. settore o settori merceologici;
- d. non possedere altre autorizzazioni in forma itinerante;
- e. domicilio o recapito telefonico, indirizzo posta elettronica certificata, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla domanda.

ART. 34 - LIMITAZIONI E DIVIETI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ESERCITATO IN FORMA ITINERANTE

Sul territorio di Grassobbio, al fine di incentivare la fruizione del mercato settimanale, fatte salve specifiche autorizzazioni rilasciate dal Comune in occasione di manifestazioni ed eventi, l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è vietato nelle seguenti giornate:

- tutti i VENERDÌ mattina dalle ore 7.30 alle ore 13.30

Il Comune, con provvedimento motivato, può sempre vietare temporaneamente, su tutto il territorio comunale o su parte di esso, la vendita in forma itinerante per motivi di interesse pubblico, di viabilità, traffico o per motivi di carattere igienico-sanitario, particolarmente in occasione dello svolgimento di manifestazioni occasionali destinate a richiamare numeroso pubblico.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'imprenditore agricolo, che intende esercitare la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

È fatto divieto durante l'attività oggetto del presente articolo di:

- a. impiegare apparecchi di diffusione sonora sia per diffondere messaggi, pubblicità, musica o annunciare la propria presenza.
- b. tenere acceso il motore degli autoveicoli durante la sosta per l'effettuazione delle operazioni di vendita; l'inosservanza è punita ai sensi del vigente Regolamento comunale di polizia municipale, al quale si rimanda.
- c. mostrare, nonché porre in vendita simboli propri di qualunque ideologia basata sull'odio e la discriminazione razziale, etnica e religiosa.

ART. 35- VIGILANZA E SANZIONI

Fatte salve le sanzioni previste per specifiche responsabilità penali in materia e la violazione di altre leggi speciali in materia di somministrazione di alimenti e bevande, le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni pecuniarie previste della Legge regionale 06/2010, integrata e modificata dalla L.R. n. 10/2016 e ss.mm.ii.

Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.

Le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni sono individuate dalle disposizioni di cui alla Legge 689/81 e s.m.i.

ART. 36– DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di commercio su aree pubbliche e sicurezza alimentare.